



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 159

del 28/01/2025

Segreteria Generale

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: APPLICAZIONE ULTERIORI FASCE DI FLESSIBILITA' ORARIA (ex T.O.A.) – ANNO 2025

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Affari del Personale

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 000000000009



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 159

del 28/01/2025

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 784 del 23 dicembre 2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di conciliazione tempi di cura e tempi di lavoro che prevede l'applicazione ai dipendenti dell'Amministrazione, con particolari requisiti – meglio specificati nel progetto medesimo – la possibilità di chiedere l'applicazione di una tipologia oraria agevolata, nonché il Decreto del Presidente n. 77 del 16 febbraio 2015 recante “Modifica ed integrazione dei presupposti necessari per fruire della T.O.A. (tipologia oraria agevolata)”;

RICHIAMATO IL Decreto del Presidente n. 120 del 17 novembre 2021, avente per oggetto: “modifica dei presupposti necessari per fruire della T.O.A. (tipologia oraria agevolata) e della fascia di flessibilità oraria”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 483 del 31 marzo 2023, avente per oggetto “ Accordo per la definizione dei criteri di individuazione di ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Indicazioni.”

RICHIAMATO l'art. 4 del suddetto accordo, commi 2-3-4-5, di seguito riportati:

2. Il periodo minimo di fruizione è di 2 mesi continuativi ed il periodo massimo è di 12 mesi continuativi. Il dipendente ammesso alle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo per un periodo inferiore a 12 mesi, può richiederne la proroga fino al raggiungimento dei 12 mesi. Superato il periodo di 12 mesi continuativi, ulteriori forme di flessibilità sono consentite a condizione che il debito orario, conseguente alla flessibilità negativa e precedentemente accumulato, sia stato interamente recuperato.

3. Al termine del periodo di forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, il dipendente deve recuperare il saldo negativo, effettuando prestazioni lavorative aggiuntive fino a concorrenza del debito orario accumulato, oltre che nei termini di cui al comma 1, entro un arco temporale massimo di 18 mesi, proporzionato nella misura dei mesi di fruizione. Al fine di contenere il debito orario, eccezionalmente, il dipendente può imputare, a compensazione dello stesso, oltre che alle quattro giornate riconosciute per le ex festività soppresse, le ferie maturate fino ad un massimo di 10 giorni. Le prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero del debito orario possono essere effettuate anche in regime di lavoro a tempo parziale; il dipendente, che dopo la fruizione delle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, entri in regime di lavoro a tempo parziale, può portare a compensazione del debito orario le eventuali prestazioni aggiuntive effettuate secondo i criteri e le modalità previste normalmente per i lavoratori a tempo parziale.

4. Per i dipendenti che fruiscono delle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, non è applicabile l'art. 42, comma 3 del CCNL 16.12.2022



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **159** del **28/01/2025**

(proporzionale decurtazione della retribuzione in caso di mancato recupero delle ore), se il saldo orario è recuperato eccezionalmente entro i termini di cui al comma precedente.

5. Il debito orario non sanato entro i termini eccezionalmente consentiti, configurando un inadempimento della prestazione lavorativa, può rappresentare ipotesi di illecito disciplinare, determinato dall'inosservanza di disposizioni di servizio.

VISTE le richieste pervenute, agli atti, volte ad ottenere l'applicazione delle ulteriori fasce di flessibilità oraria (ex T.O.A.), come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

MATRIC.	MATRIC.
1184	5101
1318	5112
1196	1309
1229	1078
1250	1224
705	1051
1241	1323
1326	1059
1260	1243
1265	1266
1124	
1336	

RITENUTO di poter concedere quanto richiesto, per il periodo indicato, ricorrendone i requisiti ed i presupposti;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

DI APPLICARE, per i motivi indicati in premessa, ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta, (agli atti del Servizio), le ulteriori fasce di flessibilità oraria, secondo le modalità previste dall' accordo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 31 marzo 2023.

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Capalbo